



**Consulenti del Lavoro**  
Consiglio Provinciale di Bari

A tutti i Consulenti del Lavoro  
LL.SS

Bari 11.1.2018  
Prot. n.: 58/2018

Oggetto: **Contributo di iscrizione all'Ordine Professionale: quota anno 2018 CPO Bari.**

Vi comunichiamo che il contributo dovuto per l'iscrizione all'Ordine Professionale, per l'anno 2018, è di complessive € 350,00 ( trecentocinquanta/00) di cui:

- € 160,00 (centosessanta/00) di competenza del Consiglio Provinciale di Bari, come da delibera n.477 del 26 luglio 2011;
- € 190,00 (centonovanta/00) di competenza del Consiglio Nazionale, come da delibera n.96 del 19 luglio 2012.

Il contributo di cui sopra deve essere versato **entro e non oltre la data del 16 febbraio 2018** a mezzo F24 del quale, ad ogni buon fine, Vi alleghiamo fac simile da completare indicando, quale codice posizione, **il numero di iscrizione all'Ordine di Bari preceduto da tanti zeri fino a raggiungere cinque caratteri (Es. 150 = 00150);**

L'utilizzo della delega F24 Vi dà l'opportunità di compensare il debito con eventuali crediti di imposte, qualora ce ne fossero.

Il contributo dovuto all'Ordine Professionale ha natura legale ed è **obbligatorio**. Tale obbligo scaturisce dalla legge istitutiva dell'Ordinamento professionale che garantisce l'autonomia economica dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento approvato con delibera n.314 del 25 settembre 2014 e modificato con delibera n. 201 del 26 novembre 2015:

- 1) Decorso 60 giorni dal termine del pagamento del contributo l'iscritto è automaticamente messo in mora senza la necessità di ulteriori avvisi o notifiche.
- 2) Dalla data della messa in mora è dovuta, dall'iscritto, una maggiorazione a titolo di penale pari al 5% del contributo non pagato. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza del termine di pagamento la penale dovuta è pari al 10%.
- 3) Sono a carico dell'iscritto moroso tutte le somme sostenute per il recupero del credito.

Ai sensi dell'art. 16 del medesimo Regolamento:

- In riferimento all'art. 29 della legge 12/1979, quando la morosità, anche parziale, sia di almeno 12 mesi, il Consiglio Provinciale **dovrà promuovere l'azione disciplinare dinanzi il Consiglio di Disciplina Territoriale**, che, ricorrendone i presupposti, adatterà la **sanzione della sospensione a tempo indeterminato con abolizione immediata di pin e password per le trasmissioni telematiche e blocco immediato della firma digitale**. Tale stato cessa al momento del pagamento del contributo e di quanto dovuto ai sensi dell'art.15.
- Ai fini della sospensione i 12 mesi decorrono dalla data in cui scaturisce l'obbligo di corrispondere la quota e cioè dal primo gennaio dell'anno di competenza.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
F.to **Filippo Continisio**